



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17/10/2022



Sommario

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento	3
Articolo 2 – Definizione	3
Articolo 3 – Oggetto delle spese di rappresentanza	3
Articolo 4 – Esclusioni	4
Articolo 5 – Procedimento della spesa di rappresentanza.....	5
Articolo 6 – Gestione contabile	5
Articolo 7 – Entrata in vigore	5

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuarle e le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il presente regolamento costituisce attuazione del principio di buon andamento della pubblica Amministrazione, come sancito dall'art. 97 della Costituzione e ha lo scopo di:

- garantire il contenimento della spesa pubblica;
- uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Art. 2 – Definizione

1. Le spese di rappresentanza si configurano quali voci di costo essenzialmente finalizzate ad accrescere il prestigio e promuovere l'immagine del Comune verso l'esterno, nel rispetto della diretta inerenza delle stesse ai fini istituzionali del Comune medesimo.

2. Si qualificano come spese di rappresentanza quelle volte a finanziare manifestazioni o eventi ufficiali dell'Ente, idonei ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. Le spese di rappresentanza hanno il carattere dell'ufficialità; in particolare l'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di rappresentare il Comune.

3. Al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica Amministrazione, le spese di rappresentanza si conformano a criteri di sobrietà e di congruità della spesa, sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio del Comune.

Art. 3 - Oggetto delle spese di rappresentanza

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono considerate a titolo esemplificativo spese di rappresentanza quelle sostenute per:

- a) ospitalità in particolari occasioni ufficiali, a persone o autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti, ricevuti dal Sindaco, dal Vicesindaco, dagli Assessori, a persone o autorità di cui alla precedente lettera a), in occasione di eventi ufficiali;

- c) in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o convegni, tavole rotonde o simili, manifestazioni promosse dal Comune, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative: rinfreschi, inviti, manifesti, doni, materiale pubblicitario e inserzioni su quotidiani;
- d) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità di particolare rilievo, Amministratori in carica ed ex Sindaci;
- e) spese per alloggio, ricevimenti, addobbi, diplomi, omaggi, sostenute per l'organizzazione dell'attività di gemellaggio con altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), giustificate dalla stretta correlazione con le finalità istituzionali;
- f) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere) o di soggetti, portatori di interessi diffusi, personalità e delegazioni (italiane o straniere) in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune;
- g) targhe, coppe, premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale e altri riconoscimenti per attività che diano lustro alla comunità;

Art. 4 - Esclusioni

1. Non sono considerate spese di rappresentanza e, pertanto, non sono effettuabili con oneri a carico dell'Ente:
- a) gli atti di mera liberalità;
 - b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di soggetti in veste informale, o comunque non ufficiale (spese sostenute per ristorazione, consumazione pasti e bevande, proprie e di terzi, ammesse solo se connesse ad incontri istituzionali aventi importanza e rilevanza esterna, idonei ad accrescere il prestigio dell'Ente in quanto legate ad occasioni di rilievo esterno ed ufficiali, da cui l'Ente ne possa trarre vantaggio in termini di accrescimento del prestigio e non risolversi in incontri che sono estrinsecazione degli ordinari rapporti istituzionali tra Enti ed autorità);
 - c) l'acquisto di generi di conforto, diversi dall'acqua, in occasione di riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico, ivi comprese le conferenze dei servizi;
 - d) le colazioni di lavoro e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione, compresi i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni;
 - e) gli omaggi ad Amministratori o dipendenti;
 - f) l'ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati al Comune da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, di consulenze, di collaboratori, ...);
 - g) le spese per necrologi, manifesti e/o corone funebri a parenti di Amministratori e/o dipendenti;

h) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti indicati al precedente articolo 2.

Art. 5 - Procedimento della spesa di rappresentanza

1. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Responsabile del settore competente per la materia, procede all'acquisto dei beni o servizi necessari per la rappresentanza dell'Ente. Ove risulti più conveniente e lo scopo della spesa lo consenta, è possibile procedere all'acquisto cumulativo dei beni da elargire nelle diverse circostanze che danno luogo alla rappresentanza del Comune, ferma restando la responsabilità del Responsabile competente in ordine all'utilizzo del bene in conformità al presente regolamento.

2. All'acquisto dei beni o servizi oggetto delle spese di rappresentanza, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari previste per le forniture o gli acquisti di servizi strumentali all'attività comunale.

Art. 6 - Gestione contabile

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate applicando le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la contabilità comunale.

2. Le spese sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono rendicontate, pubblicate e trasmesse agli organi di controllo con le modalità stabilite dalla legge.

3. La spesa annua non può superare il limite dell'uno per mille delle spese correnti impegnate nel consuntivo approvato nel penultimo anno precedente rispetto all'anno di riferimento.

Articolo 7- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo on line comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.